

witz ai nostri giorni, o almeno agli anni della seconda guerra mondiale e immediatamente successivi.

La documentazione, quanto alle opere, è sotto gli occhi di tutti, anche se molti non la leggono o la leggono a spizzichi; quella relativa alle figure umane e alla loro attività sociale e politica è piú difficile, ma tutt'altro che impossibile da ricostruire. Sarebbe tanto di guadagnato per la serietà degli studi, se finalmente ritrovassimo le nostre origini piú immediate e ci accorgessimo che esse non sono meritevoli di essere disattese con noncuranza, come molti fanno. E tanto meno meritano di essere studiosamente rimosse come vergogne da qualche nostro Julien Sorel in sedicesimo.

#### POSTILLA SECONDA: L'EUROPA E IL DIRITTO ROMANO.

1. Di Paul Koschaker ho avuto l'onore di essere anch'io allievo a Berlino, nei semestri del 1937-38. Ricordo ancora vivo come fosse oggi, il nostro incontro quasi quotidiano nel suo studiolo del « Juristisches Seminar », ove convergevano, tra gli altri, a parlargli dei loro problemi, minutamente studiati e ristudiati, Walter Erbe, ch'era intento a scrivere il suo libro sulla *fiducia*, K. H. Below, che giusto allora iniziava le sue ricerche sui medici in diritto romano, e K. Harada, il compianto romanista giapponese, che andava stendendo i suoi articoli sul patronato e si meravigliava ch'io non avessi conosciuto personalmente la Loreti Lorini, il cui nome di battesimo (davvero fatto per sconvolgere un figlio del Sol Levante) era, come è ben noto, Bradamante. Dal contatto quasi quotidiano con lui appresi che Koschaker aveva in Italia moltissimi amici, di cui amava spesso parlare. Ma sopra tutto egli considerava il nostro paese come la terra promessa, che dico, l'Eden dei romanisti, in considerazione dell'ampio respiro lasciato nelle nostre facoltà giuridiche all'insegnamento del diritto romano. Le tristi condizioni dell'insegnamento romanistico nella Germania nazionalsocialista (una Germania che si estendeva ogni giorno di piú e che sembrava, a lui come a molti altri, fatalmente avviata ad assumere il rango di potenza egemonica in Europa), la situazione di vero e tangibile disagio in cui si trovava l'ormai sparuta schiera dei romanisti tedeschi aveva fatto, sul

\* In *Labeo* 1 (1955) 207 ss. Si omette la nota che elencava i lavori contenuti nella raccolta di scritti da cui si prendeva spunto.

suo animo sensibilissimo, una presa tanto forte, da indurlo ad identificare nella crisi dell'insegnamento romanistico la crisi dello stesso diritto romano come scienza. A questo stato di cose, indubbiamente grave, ma ingigantito, ripeto, dalla sua passione di studioso, egli volle reagire con il sofferto coraggio di un apostolo. L'ormai famoso saggio *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Wissenschaft* nacque e prese consistenza, non solo di dottrina ma di vibrati argomenti, tra l'ampia biblioteca privata dell'abitazione di Grunewald e lo studiolo del Juristisches Seminar. E quando egli si recò a pronunciare il suo discorso dinanzi alla tronfia ufficialità nazionalsocialista della Akademie des deutschen Rechts, si sentì e ci parve Daniele al suo ingresso nella fossa dei leoni. E quando, dopo quella memorabile giornata, ne parlava con noi e con altri, sottolineando l'impressione prodotta con i suoi argomenti e le blande assicurazioni ricevute dal ministro Franck, Wotan giuridico dell'epoca, quasi pareva, ancora, di ascoltare Daniele: « il mio Dio mandò il suo angelo e chiuse le bocche dei leoni, e non mi hanno fatto alcun nocumento, perché la mia giustizia è stata riconosciuta dinanzi a lui » (*Daniele 6.22*).

Ecco, è in questo spirito e con riguardo a quei tempi ed a quei climi politici, che va valutata e apprezzata, altamente apprezzata, la *Krise* di Paul Koschaker. Che, se da questo riguardo si prescinda e la si voglia invece esaminare, come pur si deve, nella fondatezza storica e concettuale delle sue impostazioni, ebbene mi si permetta di ripetere il giudizio, del resto non peregrino (cfr. già, in primissimo luogo, Carrelli, *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI*. 9 [1943] 1 ss.), che ho già espresso da tempo altrove (da ultimo, in *Storia del diritto romano*): la diagnosi della crisi non risponde alla realtà delle cose e, comunque, i rimedi proposti (la famosa « Aktualisierung der romanistischen Vorlesung ») altro non sarebbero che palliativi.

Orbene, *Europa und das römische Recht*, composto negli anni di guerra e venuto faticosamente alla luce nel 1947, altro non rappresenta, come tutti sanno, che lo sviluppo della *Krise* del 1938. Serenità vuole che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo respiro, di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisionomia, di una sua chiara e definita ragion d'essere. È altissimo merito del Koschaker l'aver ribadito la grande importanza avuta dal diritto romano come coefficiente dell'unità spirituale europea, ma non è per questo, non è affatto per questo che si giustifica la tesi, che pur condivido, della opportunità di studiare storicamente il diritto romano, cioè di ricostruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. Que-

sta tesi ha, invece, un fondamento del tutto autonomo: il diritto romano merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse che esso offre, e può essere utile in questa guisa a contribuire non solamente all'unità spirituale europea, ma a quella mondiale. Perché si studia la grammatica latina, perché si studiano i neutroni, perché si studiano le geometrie non euclidee? Perché non sarebbe possibile, agli Ulisidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni che giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la ricerca storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'*Europa* del Koschaker (di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda dottrina) tanto ha detto e dice agli uomini di cultura in genere e agli storiografi del diritto intermedio in particolare, ma tanto poco, siamo sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali.

2. Questo il motivo, se non vedo male, per cui i due volumi di studi in memoria del Koschaker, dal titolo *L'Europa e il Diritto romano* (1 [1954] p. XII-582, 2 [1954] p. 603) non presentano un soverchio interesse per noi romanisti (intendo e dico, noi romanisti in quanto tali), mentre pure offrono una larga e interessante serie di saggi non romanistici. I romanisti che hanno risposto all'appello lanciato dal compianto Schwartz sono, per vero, piuttosto pochi, né di tutti può dirsi che non mostrino, inconsapevolmente, lo sforzo con cui hanno scritto i loro contributi, nel quadro programmatico tracciato dai promotori della raccolta.

Due commosse rievocazioni della persona del Koschaker sono state scritte, rispettivamente, dal Kunkel (1. III ss.) e dal Klima (2. 595 ss.). A prescindere dalle verbose pagine del Plachy sul diritto romano come valore culturale della storia di Europa (1. 477 ss.), carattere un po' generico, pur se impeccabili sono gli argomenti, sembrano avere la perorazione del Riccobono sulla universalità del diritto romano (2. 1 ss.) e quella stessa del Biondi, sulla universalità e perennità della giurisprudenza romana (2. 381 ss.), ambedue volte a mettere in risalto l'esempio a tutt'oggi insostituibile che i giuristi romani ci danno nell'esercizio dell'« *ars boni et aequi* ». Anche l'Iglesias, in una brevissima nota (2. 301 ss.), richiama l'esempio dei giuristi romani e mette in guardia dal troppo facile distacco dalla realtà e dalla tendenza eccessiva alla originalità del pensiero. Forse maggiore e più concreto interesse desteranno, a mio avviso, alcuni studi di carattere generale: quello, assai ampio, del Paradisi sui nuovi orizzonti della storiografia giuridica (2. 307 ss.), quello del Wolff H. J. sulle impostazioni processualistiche e su quelle sostantivistiche del pensiero giuridico (2. 403 ss.) e quello del Betti sulla posizione della giurisprudenza e della storiografia giuridica nei confronti del problema

